

# STATUTI DELL'URBE

## *Comincia il Libro Primo sulle cause civili ed estragiudiziali*

Poiché ogni età ed ogni natura fin dalla sua adolescenza è propensa al male, e durante il suo corso è proclive alla voluttà, emula dei vizi, e debole verso i delitti, per la repressione dei tentativi della quale giova alla Repubblica dei Romani promulgare nuovi statuti, e riformare in meglio gli antichi secondo il mutamento dei tempi e l'odierna esigenza dello stato popolare, eliminare i simili ed i contrari, abbreviare le controversie e alleggerire le parti in lite dagli oneri delle spese, affinché per paura di queste l'iniziativa degli uomini corretti venga trattenuta e tra i reprobi rimanga tranquilla l'innocenza. Al fine della messa in pratica di tanta e pure così laboriosa opera, i Nostri ...(*omissis* *i14 rappresentanti dei rioni*)... dovrebbero approvare tutti gli statuti che ora per mezzo nostro stanno per essere scritti, quelli, cioè, che ad essi sembrassero utili per il bene comune e per la salute della Repubblica e dei cittadini Romani. Ed essi che vedono, odono e con diligenza scrutano, con saggezza e con ponderata decisione hanno approvato tutti i medesimi statuti per mezzo di noi pensati da nuovo e corretti e confermati, e gli stessi uomini insieme con noi e noi con loro abbiamo decretato, per l'autorità di detto consiglio, che abbiano piena validità.

E perciò cancellati e soppressi tutti gli altri statuti e consuetudini, che in questo volume non sono stati trascritti, ordiniamo che detti statuti dal decimo giorno in poi vengano inviolabilmente osservati, e rimangano come sono stesi senza altra oziosa interpretazione, fino a quando il popolo romano avrà deciso che debba essere ordinato diversamente. E non vogliamo udire nessuno che allega qualche altro statuto o consuetudine nei presenti statuti contrario o avverso, anzi secondo questi soltanto vogliamo essere giudicati, e che essi vengano osservati in giudizio e fuori in tutti i casi in cui danno disposizioni. Inoltre questo volume degli statuti, ispirato dagli antichi statuti e dai nuovi ordinamenti fatti per mezzo dei passati Senatori, è raccolto tripartito ed ordinato d'autorità del pubblico parlamento, disposto singolarmente sotto i propri titoli e diviso in tre parti. Delle quali la prima tratta delle cause civili ed estragiudiziali, la seconda dei crimini, la terza dell'elezione, del giuramento e dell'ufficio del Senatore, dei giudici, e degli altri ufficiali e di ogni altro atto fuori dell'ordinario. Se poi coloro che leggono avranno trovato in questo volume qualcosa di buono e di utile, lo attribuiscono all'altissimo re dei re dal quale tutte le cose buone provengono, ai critici infine non rispondiamo, ma ci ammutoliamo come agnello davanti a colui che lo tosa, disposti ad essere edotti da un collega pari nostro, ma non da un agnellino (principiante).

## *Inizia il libro secondo dei crimini*

### **II - Sul modo di accusare**

Affinché i crimini non rimangano impuniti e affinché le cause penali non vengano trattate fraudolentemente e cavillosamente e alla lunga non si producano in danno e pregiudizio dei Romani e dei loro sottomessi, è stato stabilito ed ordinato che durante le cause penali che devono essere trattate e stanno per avere corso nella curia del Campidoglio davanti al signor Senatore sia davanti ai giudici di crimini si proceda in questo ordine e tale ordine sia osservato. Cioè che l'accusatore o colui che intende accusare qualcuno di qualche reato, crimine o delitto debba presentare la sua accusa per iscritto e senza alcune iscrizione giuri davanti al giudice che egli crede la sua accusa essere vera e non calunniosa e nella stessa accusa produca per iscritto i nomi dei testimoni fino a dieci al massimo o entro questa cifra, ma non oltre, per mezzo dei quali crede di provare l'accusa e in seguito non possa produrre altri testimoni. (*omissis...*)

### **IX - Dell'assassinio**

Ancora stabiliamo e ordiniamo che chiunque abbia assassinato un altro o abbia fatto in modo da essere assassinato venga strascinato e appiccato così che muoia e assassinio sia indicato colui che per denaro o prezzo abbia ucciso qualcuno. Se poi o qualcuno abbia colpito con armi qualche altro a

pagamento o per soldi, tanto a chi ha colpito, quanto a colui che ha fatto colpire venga passata sotto la mannaia la mano, così che sia separata dal braccio.

#### **XXIV - Degli incendiari**

Se qualcuno di proposito abbia dato fuoco e abbia procurato un incendio di una qualsiasi casa o luogo recintato o bene venga bruciato dal fuoco in tutto o in parte così che muoia.

#### **XXV - Di coloro che rapiscono un fanciullo o una fanciulla**

Chiunque abbia rapito o portato via o abbia fatto rapire, a motivo di libidine o plagio o a scopo di farlo riscattare, qualche fanciullo o fanciulla, venga appeso per la gola se potrà esser preso, altrimenti venga diffidato e condannato alla medesima pena e in perpetuo non possa essere riabilitato.

#### **XXVIII - Dell'adulterio e violenza**

Ancora stabiliamo e ordiniamo che se qualche donna avrà detto che sia stata violentata da qualcuno e entro due mesi non abbia quindi depositato la querela, la stessa non sia più ascoltata in seguito. E questa situazione non le sia garanzia nelle nozze, ma solamente all'uomo sia lecito accusare anche dopo i due mesi. E per l'accusa di adulterio non venga ascoltato nessuno, se non il marito della donna o il padre della donna o il figlio o il fratello.

#### **XXIX - Di coloro che abbandonano la loro moglie e si tengono la concubina**

Ancora stabiliamo e ordiniamo che se qualcuno venga scoperto che abbia abbandonato la sua moglie e i suoi figli e la sua famiglia e abbia presso di sé una concubina e la tenga per la notte e il giorno, il Senatore è tenuto a costringere tale uomo ad una pena di XXV libre di provisini perché lasci la stessa concubina e stia e dimori con sua moglie e la sua famiglia. E lo stesso Senatore è tenuto che idonei fideiussori ricevano garanzie dall'amante e dalla concubina di non stare e abitare nella stessa casa e sotto un unico tetto, insieme con la medesima; l'uomo, se avrà contravvenuto paghi per la pena di XXV libre di provisini e l'amante X libre di provisini, metà della cui pena sia di chi accusa e l'altra metà sia della Camera della Città da dover togliere al contravventore tutte le volte che avrà contravvenuto.

#### **LXXII - In che modo si proceda contro una donna accusata o inquisita**

Una donna accusata o inquisita di lievi reati o vada personalmente a dover rispondere presso la chiesa di Santa Maria d'Aracoeli; o il notaio dei crimini, se lo vorrà, vada presso la sua casa per dover ricevere la risposta, il quale per il viaggio riceverà soltanto due soldi, per i più gravi delitti poi la donna è tenuta ad andare a detta chiesa e davanti o fuori della detta chiesa è tenuta a rispondere alle accuse fatte contro di lei; nell'uno e nell'altro caso tuttavia la donna è tenuta e deve dare garanzia per mezzo di idonei fideiussori circa la condanna da dover scontare, se su i reati dei quali viene accusata o inquisita accada di doversi imporre per statuto una mera pena pecuniaria. (...)

#### **XCIII - Delle armi**

Chiunque di giorno avrà portato per la Città un coltello paghi alla Camera una pena di 20 soldi di provisini e gli venga sequestrato il coltello. Se poi di giorno avrà portato un pugnale paghi 40 soldi di provisini e gli venga sequestrato il pugnale e (per aver portato) l'elmetto paghi 10 soldi di provisini e lo perda. Se poi avrà portato di giorno il corsetto, la corazza paghi la pena di 10 soldi di provisini. È lecito tuttavia riscattare dette armi cioè il coltello per 5 soldi di provisini, il pugnale per 10 soldi di provisini, il corsetto ossia la corazza per 20 soldi di provisini. Le quali pene siano duplicate nei casi sopradetti avvenuti di notte e contro i militari. Dai sopradetti ordini eccepiamo coloro che andranno e ritorneranno da fuori Città o chi ha altra giusta eccezione, inoltre all'inizio del suo mandato il Senatore sia tenuto ad emettere un bando circa tale proibizione delle armi, e che i **marescalchi** siano tenuti a restituire le stesse armi a chi le vuole riscattare come sopra è stato detto

sotto pena di 25 libbre di provisini per i corsetti o le corazze e per le altre armi predette, sotto pena di 100 soldi di provisini per qualunque altra.

#### **XCVII - Che i marescalchi non possano concedere di tenere le taverne aperte e delle armi**

I marescalchi della Curia del Campidoglio non possano concedere ad alcuna persona di tener le taverne aperte di notte dopo il terzo suono della campana, né concedere ad alcuno licenza di portare armi e inoltre circa l'apertura delle stesse taverne agli stessi marescalchi soltanto sia lecito accusare o denunciare e non ad altri e su ciò ci si attenga alla relazione degli stessi o dei loro notari.

#### **CXL - Dei marescalchi che devono indagare per la Città**

Stabiliamo che i marescalchi siano tenuti sotto la pena di .x. libbre di provisini ad investigare diligentemente per la Città almeno una volta ogni mese sui pesi e misure, se mai siano giusti o no e le misure ingiuste che avranno trovano facciano in modo che siano portate alla Camera della Città, che esigano per i contraffattori la pena in questo capitolo seguente contenuta, da devolversi per la terza parte ai detti marescalchi e per due parti alla Camera della Città.

#### **CXLVIII - Dei marescalchi che non debbano catturare alcuno dopo il terzo suono della campana se non nel modo sottoscritto.**

I Marescalchi e gli ufficiali del signor Senatore non catturino né facciano che sia catturato alcuno dopo il terzo suono della campana salvo che non fosse omicida, ladro pubblico o persona infame condannato o bandito; per mezzo dei marescalchi poi trovato qualcuno in flagranza di reato sia allora lecito agli stessi marescalchi catturarlo e il catturato condurre in Campidoglio senza (per essi) incorrere in alcuna pena.

#### **CLXXX - Dell'adulterio ed del coito incestuoso**

Coloro che commettono adulterio con una donna onesta se sia stato fante sia punito con ccc libbre di provisini. Se poi sia cavaliere ossia soldato o della categoria dei soldati sia punito con vXc (500) libbre di provisini. Se invero sia barone o del genere di barone o un suo bastardo sia punito con mille libbre di provisini. Se poi la donna con la quale è stato commesso l'adulterio sia di vile condizione e non onesta, tuttavia non meretrice pubblica, allora, chi lo commette, se fante sia punito con c libbre di provisini. Se poi sia cavaliere o soldato o della categoria dei soldati sia punito con IIxC (200) libbre di provisini. Se infine sia barone o della categoria dei baroni ossia bastardo sia punito con vXc (500) libbre di provisini. E si intenda la donna essere onesta se per onesta sia stata comunemente ritenuta e reputata massimamente nel vicinato nel quale abita e in tutti i casi sopraddetti se l'adultero abbia avuto la pace (il perdono) dal marito della donna con la quale l'adulterio è stato commesso sia ridotta la pena alla metà e con la metà soltanto sia punito. L'adulterio poi commesso con una pubblica meretrice in nessun modo sia punito. Chiunque invece l'abbia commesso con l'incesto sia punito a morte con la pena capitale. E la donna con la quale è stato commesso l'adulterio con l'incesto, se essa era consenziente che tale adulterio con incesto fosse commesso, sia bruciata così e in tal modo che muoia del tutto, né in questo caso le giovi il perdono in qualunque modo e nei predetti casi non si possa procedere se non per accusa. Se qualcuno infine abbia commesso incesto senza adulterio con qualche sua parente fino al terzo grado incluso computando il grado secondo il diritto civile sia punito alla pena capitale.

#### **CXCI - Degli antichi edifici che non debbono essere danneggiati**

Affinché la città non venga deturpata dalle rovine e affinché gli antichi edifici rappresentino pubblicamente il decoro della Città, stabiliamo che nessuno osi abbattere alcun antico edificio della Città o ordinare che venga abbattuto entro la Città sotto pena di .c. libbre di provisini, della cui pena la metà sia della Camera e l'altra metà sia dell'accusatore. E il Senatore è tenuto ad indagare a questo scopo né il signor Senatore o alcun altro possa dare licenza contraria al predetto ordine e se

l'avrà dato ricada sotto la pena di .c. fiorini d'oro, che debbono essere accreditati alla Camera, e la licenza concessa nemmeno sia valida.

### **CXCVII - Dei Giudei che debbano portare i tabarri rossi**

I Giudei sopra gli altri indumenti portino i tabarri di color rosso, eccettuati i medici esperti in teoria e pratica di medicina e coloro che attualmente esercitino l'arte medica in Città e ivi abitanti, i quali dovranno ottenere il permesso per mezzo dei signori conservatori esecutori di giustizia e di quattro consiglieri. Le donne Giudee poi vadano vestite in gonnelle e siano completamente coperte dai panni e portino le gonnelle sopra altri indumenti, altrimenti siano punite a .XL. soldi per qualunque mancanza. E a simile pena sia punito il Giudeo o i Giudei, che abbia osato lavorare pubblicamente nel giorno del signore, nelle festività della beata vergine Maria, la qual pena il senatore sia tenuto ad applicare, e lo faccia bandire e l'accusatore ottenga in provento la metà della pena predetta.

### *Comincia il terzo libro delle fatti fuori dall'ordinario*

### **XXIX - Dell'ufficio dei marescalchi**

I marescalchi della Curia del Campidoglio compiano sollecitamente e diligentemente le esecuzioni e gli altri adempimenti che debbono essere affidati dal Senatore e dal suo giudice, e per la Città e fuori discorrono a turno di giorno e di notte, facciano investigare sulle armi, rintraccino, perseguitino e catturino i ladri, i diffidati e gli omicidi e le persone infamate. Poi sempre mentre nel palazzo del Campidoglio viene ristabilito il Diritto e sempre mentre cavalcano di giorno e di notte debbano portare il corsetto, la tunica e i guanti di ferro sotto pena di dieci libre di provisini da trattenersi dal loro salario per ogni volta che avranno contravvenuto. Ancora inibiamo ai detti marescalchi che in tempo di quaresima non esigano nulla da coloro che si trovano oltre il Ponte di San Pietro nella Città Leonina ed in altri luoghi consueti sotto pena di .XXV libre di provisini per ogni volta che avranno contravvenuto. Possano tuttavia i marescalchi durante il detto periodo concedere il porto d'armi a chi lo chiede per la detta Città Leonina fino alla porta di legno del Ponte di San Pietro, per la quale concessione ai detti marescalchi è lecito ricevere dai richiedenti per detta concessione un anconetano e non di più sotto la pena predetta. Vogliamo tuttavia che i predetti marescalchi nel periodo delle indulgenze e di quaresima non sequestrino armi ai pellegrini ed agli stranieri né gliele tolgano, e se (andranno) contro il predetto ordine incorreranno nella pena di .X. libre di provisini. Il Senato per ogni volta e il sindaco (rappresentante, patrono) secondo i predetti ordini è tenuto a inquisire i medesimi.

### **XCIV - Quanto ricevano i marescalchi per la cattura di un diffidato o bandito**

Ancora ciò che i marescalchi, se avranno catturato dei diffidati, avvisati, banditi fino a .L. fiorini d'oro o entro questo valore, per la cattura siano tenuti a ricevere soltanto dodici soldi di provisini; poi da sopra .L. fino a cento fiorini d'oro ricevano mezzo fiorino d'oro e non di più; poi da sopra .C. fiorini d'oro fino a .VxC. (500) e sulla pace e sulla sicurezza da doversi mantenere per la cattura dello stesso (bandito) debbano percepire ed avere un fiorino d'oro; poi da sopra .VxC. (500) fiorini d'oro o catturassero un condannato a morte percepiscano due fiorini d'oro per la cattura stessa e non di più sotto pena di .xxv. libre di provisini. E ciò che avessero ricevuto oltre, restituiscano il doppio alla parte. E non di meno da qui a .x. anni non possano più ottenere l'incarico di marescalchi. E ciò abbia luogo quando su istanza di qualcuno prendessero qualche diffidato; se inoltre di propria iniziativa per la loro intraprendenza prendessero qualche diffidato, allora, secondo antica consuetudine, debbano avere la quarta parte di quello che sarà pervenuto alla camera da detta cattura.

### **XCVI - Delle taverne trovate aperte dopo il terzo suono della campana**

Ancora che le taverne trovate aperte dopo il terzo suono della campana dai marescalchi siano registrate per mezzo dei loro notarii e siano tenute alla pena del taverniere di XII. soldi di provisini da destinarsi per la metà alla camera e l'altra metà ai marescalchi, se sia stata una taverna pubblica nella quale siano stati presenti alcuni (avventori). Se poi i presenti siano stati i massarii, (siano tenute alla pena) di .X. soldi di provisini, nonostante le sopraddette scusanti. La quale taverna così trovata aperta i marescalchi siano tenuti a segnalarla immediatamente alla camera della Città sotto la pena di XXV. libre di provisini da pagarsi entro tempo del loro mandato, eccetto nei due giorni avanti le indulgenze generali delle festività della natività di nostro signore Gesù Cristo e dell'Assunzione di Maria Vergine nel mese di agosto.

### **CXXIV - Che nessuno porti armi per la Città dopo il terzo suono della campana**

Ancora che nessuno di notte dopo il terzo suono della campana con licenza o senza porti armi per la Città. E i marescalchi chiunque abbiano trovato che porti armi dopo il terzo suono della campana siano tenuti - sotto pena di .XXV. libre di provisini da trattenersi dal loro salario per mezzo del Camerario della camera della Città in favore di detta camera o anche per mezzo del sindaco il quale abbia inquisito tale ufficiale - a condurlo in Campidoglio e presentarlo al Senatore che giudichi se (il portatore di armi) non fosse persona onesta o di buona reputazione, la quale portasse un lume o una fiaccola perché vedesse chiaramente o se non fosse persona che andasse fuori città o ritornasse.

### **CXXVI - Che i marescalchi della curia del Campidoglio siano custodi ed abbiano cura delle acque della fonte di Trevi**

Ancora diciamo e ordiniamo che i marescalchi della Curia del Campidoglio, che vi sono adesso e quelli che vi saranno in futuro, siano e debbano essere custodi della fonte dell'acqua di Trevi e che detti Marescalchi siano tenuti con personale giuramento nel periodo del loro incarico a ispezionare e far essere ispezionata la condotta della detta fonte e acqua di Trevi dai cancelli di Trevi fino all'orto della chiesa di San Leonardo da un lato e dall'altro di detta condotta e che in detta condotta, nessuno osi fare né ottenere un pisciolino, un'apertura oppure un buco onde possa attingere acqua da detta condotta o attraverso le cannelle della fonte di Trevi.

#### **1 – del medesimo**

Ancora che nessuna persona lavi o faccia lavare nell'abbeveratoio delle bestie e presso le cannelle poste nella condotta di Trevi, cioè: panni, filato ed altra putredine sotto pena di .C. soldi di provisini per ogni volta.

### **CXLVI - Della porzione dei pesci da darsi alla Camera della Città e da assegnarsi ai conservatori di detta Camera**

Ancora stabiliamo che venga destinata alla Camera della Città la testa o la parte dovuta e consueta di tutti i pesci oltre la misura consueta e venga consegnata a mezzo dei pescivendoli, secondo la misura della pietra sita nel mercato del pesce di sant'Angelo, ai signori Conservatori della camera della Città che siano al momento in carica e ad essi appartengano e appartengono e ad essi siano consegnate per mezzo di quelli (pescivendoli) nel palazzo del Campidoglio nell'abitazione di residenza loro, vale a dire, per mezzo di quei pescivendoli che fossero in possesso dei predetti pesci sotto pena di .XXV. libre di provisini da applicarsi dalla Camera della Città contro chiunque e a favore di chiunque. E il Senatore, che sia pro tempore in carica, non ne richieda nessuna parte né la riceva per sé o per altro in suo nome e in suo favore. E se abbia contravvenuto incorra nella pena di .C. libbre di provisini che debbano essere trattenute dal suo salario entro il periodo del suo mandato per mezzo del Camerario di detta Camera, il quale sia in carica in quel periodo quando debbano essere applicate alla sopraddetta Camera. E perciò i detti signori Conservatori - o coloro ai quali i suddetti signori Conservatori abbiano assegnato e dato l'incarico - debbano conservare la misura dei suddetti pesci.